

Allegato "A" ad atto numero 11118/8928 di Repertorio

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA

1. Denominazione sociale

1.1. E' costituita una Società a responsabilità limitata con la seguente denominazione: **DISTRIBUZIONE GAS NATURALE S.r.l.**, siglabile "D.G.N. S.r.l."

2. Oggetto

2.1. La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni nel territorio dei Comuni soci e in altri territori, nel rispetto della legislazione vigente.

2.2. La Società, pertanto, per il conseguimento dell'oggetto sociale, può svolgere attività di studio, progettazione, coordinamento, direzione, costruzione ed esecuzione di opere riguardanti l'esercizio dell'industria del gas di qualsiasi specie, nonché attività di prestazione di servizi tecnici, logistici, commerciali e connessi e ogni altra attività strumentale, connessa o conseguente ai servizi pubblici locali di rilevanza economica come definiti dalla normativa in vigore.

2.3. La Società, inoltre, potrà svolgere le seguenti attività:

a. la partecipazione alle gare indette per l'attribuzione del

servizio pubblico di distribuzione del gas sia da parte dei comuni nell'ambito dei quali la Società esercita l'attività di distribuzione del gas, al termine del periodo transitorio, sia da parte di altri comuni o enti locali concedenti;

b. l'approvvigionamento di gas di qualsiasi specie nei limiti consentiti dalla normativa in vigore;

c. lo studio, la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio di impianti di cogenerazione e di impianti finalizzati alla distribuzione e vendita di calore da teleriscaldamento nei limiti consentiti dalla normativa in vigore;

d. l'acquisto, la costruzione, l'amministrazione, la vendita, la locazione di immobili in genere, nonché la gestione di servizi e di progetti di recupero ambientale;

e. lo studio, la progettazione e la fornitura di servizi in genere, quali impianti di condizionamento e impianti di sicurezza e di monitoraggio e altri, attinenti il funzionamento delle abitazioni, uffici ed edifici;

f. l'acquisto, la vendita, la locazione, la riparazione e la costruzione di apparecchi in genere e relativi materiali e prodotti accessori, nonché la progettazione, l'esecuzione, l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti inerenti l'uso del gas;

g. lo studio, la progettazione, la realizzazione, la direzione e la promozione di opere ed iniziative volte al conseguimento del

risparmio energetico, alla sicurezza degli impianti post-contatore e ogni altra attività consentita dalle normative e leggi vigenti e al monitoraggio degli edifici;

h. la promozione, la direzione, il coordinamento, la consulenza e l'assistenza tecnica dirette allo sviluppo dei servizi pubblici locali.

2.4. Per il conseguimento delle sue finalità, la Società pertanto, potrà assumere lo studio, l'elaborazione e la gestione di sistemi e procedure integrati e informatizzati, nonché commissionare studi e analisi, acquistare e far realizzare programmi e procedure relative.

2.5. Al fine di svolgere le attività costituenti il suo oggetto sociale, la Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

2.6. - In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici e la produzione ulteriore rispetto al suddetto

limite di fatturato è consentita solo nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria vigente.

3. Sede

3.1. La Società ha sede a Pinerolo (To). Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e filiali.

3.2. Il domicilio dei Soci, ai fini dei rapporti con la Società è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dall'apposito Libro dei Soci.

4. Durata

4.1. La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

4.2. La durata potrà essere prorogata con decisione dei Soci adottata mediante deliberazione assembleare ed in tal caso i Soci dissenzienti non avranno facoltà di recedere dalla Società.

TITOLO II

CAPITALE, QUOTE E RECESSO

5. Capitale

5.1. Il capitale della Società è di 16.800.000 (sedicimilionitotocentomila) euro, suddiviso in quote a norma di legge.

Le quote di partecipazione possono anche non essere proporzionali ai conferimenti secondo quanto stabilito dai soci.

5.2. Il capitale della Società potrà essere aumentato, con decisione

dei Soci adottata mediante deliberazione assembleare, anche per mezzo del conferimento di beni in natura o crediti, ovvero mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi estranei alla compagine sociale, nei limiti previsti dall'art. 2481-bis c.c.

5.3. Qualora il capitale dovesse essere diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli Amministratori dovranno convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti. All'Assemblea deve essere sottoposta una relazione degli Amministratori sulla situazione patrimoniale della Società, con le osservazioni dell'Organo di Controllo e del Revisore, se nominati. Gli Amministratori non sono tenuti al deposito anticipato della copia della relazione e delle osservazioni presso la sede della Società.

5.4. I Soci potranno eseguire finanziamenti a favore della Società, anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai Soci alla Società si considerano infruttiferi.

6. Trasferimento delle quote sociali

6.1. Le partecipazioni sociali possono essere trasferite dai Soci, in tutto o in parte, esclusivamente a favore di altre società che esercitino la loro attività nel settore dei servizi pubblici locali e che siano controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c.,

direttamente o indirettamente, da enti pubblici locali, quali titolari della totalità o della maggioranza assoluta del capitale sociale.

6.2. Fermo il limite di cui al precedente art. 6.1, le partecipazioni sociali possono essere trasferite dai Soci alle seguenti condizioni:

a) il Socio che intenda cedere a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo (anche gratuito e di liberalità), le proprie quote o i diritti di opzione per l'acquisto di tali quote ("Socio Cedente"), deve offrirle in prelazione a tutti gli altri Soci, i quali hanno diritto di acquistarle in proporzione alle quote da essi possedute;

b) l'offerta è fatta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale dovrà specificare: i) la quantità delle quote che il Socio intende vendere; ii) il prezzo richiesto per la vendita delle quote o il valore delle stesse in caso di cessione a titolo gratuito; iii) i termini di pagamento; e iv) le generalità di colui o coloro ai quali, se i soci non esercitassero la prelazione, l'offerente le cederebbe;

c) il Presidente del Consiglio d'Amministrazione provvederà, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, ad informare a mezzo raccomandata AR tutti i Soci iscritti nell'apposito libro della comunicazione del Socio intenzionato a vendere, allegando la comunicazione ricevuta;

d) i Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, debbono darne comunicazione, con raccomandata AR, al Presidente del Consiglio

d'Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui alla lettera che precede, a pena di decadenza dall'esercizio di tale diritto; a sua volta, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione, al Socio cedente ed a tutti i Soci, per mezzo di raccomandata AR, delle proposte di acquisto in prelazione pervenute dai Soci;

e) la prelazione dovrà essere esercitata su tutte le quote o diritti in vendita; qualora la prelazione venga esercitata da più Soci, l'insieme di tutte le quote in vendita sarà attribuito ad essi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società;

f) qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei Soci dichiarerà di considerare eccessivo il corrispettivo proposto per l'acquisto delle quote, questo sarà stabilito da un Arbitratore, ai sensi dell'art. 1473 c.c., nominato di comune accordo dai soci, o in mancanza di accordo sulla nomina, dal Presidente del Tribunale di Torino;

g) i Soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dalla sua determinazione, salvo diverso accordo;

h) in tutti i casi in cui la natura del trasferimento non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro

(permuta, conferimento, donazione), i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo attraverso l'adesione al valore indicato in offerta, o in mancanza di accordo su tale importo, al valore determinato da un Arbitratore nominato di comune accordo dai soci o, in mancanza di accordo sulla nomina, dal Presidente del Tribunale di Torino;

i) in caso di alienazione delle quote sociali posta in essere senza il puntuale ed esatto rispetto degli adempimenti sopra indicati, il cessionario non avrà diritto di ottenere l'iscrizione nel libro dei Soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi, né potrà, a sua volta, alienare la partecipazione con effetto verso la Società.

6.3. La procedura prevista nel comma che precede non troverà applicazione nel caso di rinuncia per iscritto ad avvalersi del diritto di prelazione da parte dei soci aventi diritto, inviata preventivamente al socio alienante o manifestata contestualmente all'atto di trasferimento.

6.4. Decorso il termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione o in caso di rinuncia dei Soci al diritto, le quote sociali potranno essere cedute solo con il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere richiesto a mezzo di una ulteriore lettera raccomandata avente il medesimo contenuto di quella precedente, secondo quanto indicato nell'articolo 6.2, lettera

b).

6.5 Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di indicare uno o più soggetti, muniti dei requisiti specificati nell'articolo 6.1, ai quali spetterà il diritto di prelazione per l'acquisto delle quote offerte in vendita, alle medesime condizioni indicate nella lettera del Socio Cedente. Per quanto riguarda la determinazione del prezzo di vendita e i termini di pagamento si applicheranno le disposizioni contenute nel precedente art. 6.2.

6.6. In subordine, il Consiglio di amministrazione avrà diritto di rifiutare il suo gradimento esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

a. se, per l'attività svolta, l'acquirente si trova in posizione di concorrenza o in conflitto di interessi con la società; ovvero

b. se l'acquirente non è dotato di capacità finanziaria sufficiente o munito di competenze tecniche idonee per il perseguimento dell'oggetto sociale. L'adeguatezza della capacità finanziaria e l'idoneità delle competenze tecniche dell'acquirente saranno valutate unicamente in base ad elementi oggettivi, assumendo come parametri di confronto le caratteristiche dei Soci attuali.

L'eventuale diniego dovrà essere comunicato per iscritto al Socio Cedente e dovrà specificare, in modo adeguato, le ragioni della decisione.

6.7. Nel caso in cui, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui all'art. 6.5 sopra, il Consiglio di amministrazione non abbia indicato il soggetto acquirente ovvero non abbia comunicato il suo motivato diniego, il Socio Cedente potrà cedere le quote sociali alle condizioni specificate nella comunicazione.

6.8. A pena di decadenza, la cessione delle quote sociali dovrà avvenire ed essere comunicata alla Società per l'iscrizione del nominativo dell'acquirente nel Libro dei soci entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data in cui il Consiglio di amministrazione ha comunicato al Socio Cedente il proprio gradimento ovvero è scaduto il termine di 60 (sessanta) giorni previsto dal precedente art. 6.5, senza che il Consiglio di amministrazione abbia inviato alcuna comunicazione al Socio Cedente. In ogni caso, la cessione delle quote sociali è ammessa esclusivamente a favore di soggetti muniti dei requisiti specificati nell'art. 6.1.

6.10. La costituzione di usufrutto, pegno o altri diritti reali limitati sulle quote è soggetta al preventivo consenso per iscritto di tutti i soci; in mancanza, tali diritti saranno privi di validità ed efficacia nei confronti della società.

7. Recesso

7.1. Ha diritto di recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue quote, il socio che non ha consentito all'approvazione delle

decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede all'estero;
- f) in ogni altro caso per il quale la legge prevede il diritto di recesso.

7.2. Il socio che intende recedere nei casi stabiliti dalla legge deve comunicare la sua intenzione al Consiglio di Amministrazione, mediante raccomandata a.r. spedita entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori, della decisione che lo legittima al recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso, entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

7.3. Nella comunicazione di recesso devono essere indicati le generalità del Socio recedente, il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento e il valore nominale della quota di partecipazione per la quale il diritto di recesso è

esercitato. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata perviene alla sede legale della Società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro soci.

7.4. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili. Esse saranno ripartite tra gli altri Soci in proporzione alla loro quota di partecipazione sociale ovvero trasferite ad un terzo individuato concordemente dai Soci medesimi. In subordine, il rimborso delle partecipazioni del socio recedente è effettuato utilizzando le riserve disponibili della Società o, in mancanza, riducendo in misura corrispondente il capitale sociale. Il valore della partecipazione del socio recedente è determinato in base ai criteri previsti dall'art. 2473, comma 3, c.c.

7.5. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

8. Decisioni dei Soci. Competenze e Modalità

8.1. Ogni socio ha diritto di esprimere un numero di voti proporzionale alla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

8.2. I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal

Codice Civile, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

8.3. Sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) l'eventuale nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- f) la determinazione dei provvedimenti da adottare in caso di riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'art. 2482-bis c.c.;
- g) lo scioglimento anticipato, la messa in liquidazione della Società e la nomina dei liquidatori;
- h) in generale, ogni altra decisione che la legge rimette alla competenza dei Soci.

8.4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9.1., le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che mediante deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta.

9. Convocazione dell'assemblea dei soci

9.1. Nel caso di decisioni che abbiano ad oggetto le materie indicate

nel precedente art. 8.2., lettere d), e), f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dal Codice Civile e dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

9.2. L'Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci, anche non presenti o dissenzienti.

9.3. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione, oppure da ciascun Amministratore o da tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

9.4. La convocazione dell'Assemblea dei Soci è fatta mediante avviso da inviarsi a tutti i Soci, a mezzo di lettera raccomandata, nel domicilio risultante dal libro soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ovvero anche tramite fax o e-mail, nel caso in cui tale numero di fax o indirizzo e-mail sia stato annotato nel libro soci. Si considera validamente effettuata la convocazione anche nel caso in cui il relativo avviso sia stato sottoscritto e datato per presa visione dal destinatario almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, l'ora

ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; lo stesso potrà indicare il giorno fissato per l'eventuale seconda convocazione.

9.5. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si considera regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea devono rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere stati informati della riunione.

10. Svolgimento dell'assemblea dei soci in audio e/o videoconferenza

10.1. Sono valide e regolarmente costituite anche le Assemblee che si svolgono con intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati, a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al verbalizzante di percepire gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed

alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479-bis, ultimo comma, c.c.) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

10.2. La riunione si considererà validamente tenuta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

11. Svolgimento dell'Assemblea

11.1. Ciascun Socio che abbia diritto ad intervenire può farsi rappresentare in Assemblea dei Soci da altra persona fisica o giuridica, anche non socio, purché con delega rilasciata per iscritto ed in conformità alle disposizioni dell'art. 2372 c.c.

11.2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona designata dai Soci. L'Assemblea stessa provvederà alla nomina di un Segretario, anche non Socio.

11.3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale, da trasciversi in apposito libro, il quale deve permettere di identificare i soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. I verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto dal notaio.

12. Decisioni dei Soci mediante consultazione scritta

12.1 Fatta eccezione per i casi in cui è richiesta una deliberazione assembleare, le decisioni dei soci potranno essere adottate mediante consultazione scritta.

12.2. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più Amministratori o di tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale e consiste in una proposta di decisione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione nonché il testo esatto della decisione da adottare.

12.3. I soci hanno 10 (dieci) giorni per trasmettere la risposta alla Società ed eventualmente ai soci proponenti, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un termine diverso, purché non inferiore a giorni 5 (cinque) e non superiore a giorni 30 (trenta). La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego o una astensione dal voto. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

12.4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o, se nominato, l'Amministratore Delegato, deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, gli Amministratori e Sindaci, se nominati, indicando:

a) i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno

rappresentato;

b) la data in cui si è formata la decisione;

c) eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

12.5. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i Soci e i documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei Soci devono essere conservati dalla Società. I suddetti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

13. Assemblea e decisioni dei Soci

13.1. L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente.

13.2. Le decisioni dei Soci mediante consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole di una maggioranza dei Soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

13.3. In seconda convocazione e in quelle ulteriori, l'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei presenti, indipendentemente dalla parte di capitale sociale intervenuta, salvo che per le decisioni previste dal successivo comma.

13.4. In ogni caso, devono essere assunte con il voto favorevole dei

Soci che rappresentano almeno una quota pari al 80% (ottanta per cento) del capitale sociale le decisioni che abbiano per oggetto: a) modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modifica dei diritti attribuiti ai singoli Soci;

c) la trasformazione della Società in società di persone, la fusione o la scissione della Società e l'emissione di titoli di debito, fermo restando che in caso di trasformazione, fusione o scissione, è richiesto il consenso dei Soci che assumeranno la responsabilità illimitata.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

14. Consiglio di Amministrazione

14.1. La Società è amministrata, nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai Comuni Soci, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di tre o cinque membri. Nel caso dell'adozione del Consiglio di Amministrazione, non è prevista la nomina di VicePresidente. Gli Amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione del termine, essi durano in carica a tempo indeterminato e fino a revoca o dimissioni, e sono in ogni caso rieleggibili.

Ove l'organo gestorio sia a composizione collegiale, deve essere

assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.

14.2. Non può essere nominato Amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, chi è interdetto, inabilitato, stato dichiarato fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Non può altresì essere nominato amministratore chi è amministratore o dipendente dei Comuni Soci. Restano poi ferme le circostanze ostative di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

14.3. Gli Amministratori sono revocabili con decisione dei Soci in qualunque momento. All'Amministratore revocato senza giusta causa nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno, intendendosi l'assunzione dell'incarico di Amministratore nella Società come accettazione della presente clausola e, pertanto, come rinuncia al suddetto risarcimento del danno.

14.4. Nel caso dell'adozione del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo, se istituito. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita a

seguito dell'accettazione dei nuovi Amministratori.

14.5. Nel caso dell'adozione del Consiglio di Amministrazione, la cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato costituito. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c., e l'Amministratore così nominato resterà in carica fino alla prossima decisione o assemblea dei soci.

14.6. Nel caso dell'adozione del Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare due o più Amministratori, tale vacanza determinerà la cessazione dell'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso gli Amministratori rimasti in carica, ovvero, in mancanza, l'Organo di Controllo, se istituito, ovvero un Socio, dovranno immediatamente convocare l'Assemblea degli Soci ovvero avviare la consultazione scritta allo scopo di procedere all'elezione dell'intero nuovo Consiglio di Amministrazione.

14.7. Agli Amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

14.8. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro mandato. Con decisione dei Soci da assumere per ogni singolo esercizio, agli Amministratori potrà anche essere assegnato un compenso. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli Amministratori vi abbiano rinunciato.

15. Riunioni del Consiglio di Amministrazione per audio e/o videoconferenza

15.1. Le riunioni del Consiglio potranno essere tenute sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia.

15.2. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza e/o per videoconferenza, a condizione che:

a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

15.3. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente nominato per la riunione e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

16. Adunanze del Consiglio di Amministrazione

16.1. Qualora non vi abbiano provveduto i Soci al momento della nomina, il Consiglio eleggerà fra i suoi membri un Presidente.

16.2. Il Consiglio può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salvo il Presidente al quale possono essere attribuite deleghe ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea. Il Consiglio può nominare dirigenti e procuratori, per determinati atti o categorie di atti, fissando i loro poteri e le loro mansioni. Il Consiglio nomina pure un Segretario, anche all'infuori dei suoi membri.

16.3. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da due soli membri, in caso di disaccordi circa la nomina e la revoca del Presidente o dell'Amministratore Delegato, entrambi gli Amministratori decadranno dalla propria carica.

16.4. Il Consiglio si riunirà, presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, ogni qualvolta uno degli Amministratori lo ritenga opportuno o ancora quando i Sindaci, se nominati, lo richiedano.

16.5. La convocazione dovrà indicare la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Essa potrà avvenire mediante lettera, fax, e-mail o telegramma, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, se

nominato, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata per fax, per e-mail, ovvero anche telefonicamente, almeno un giorno prima della data fissata per la riunione.

16.6. In ogni caso, il Consiglio è validamente costituito e munito del potere di deliberare, qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi (ove nominati) -ovvero coloro che non sono presenti siano informati della riunione - fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

16.7. Le deliberazioni del Consiglio saranno trascritte nel libro delle decisioni degli Amministratori ed i verbali saranno firmati dall'Amministratore che avrà presieduto la riunione e dal Segretario.

17. Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate mediante consultazione scritta

17.1. I membri del Consiglio di Amministrazione possono adottare le proprie decisioni mediante consultazione scritta.

17.2. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più Amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti gli Amministratori e ai Sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza

l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

17.3. Gli Amministratori hanno 10 (dieci) giorni per trasmettere la risposta alla Società, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni 5 (cinque) e non superiore a giorni 30 (trenta). La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego o una astensione dal voto. La mancanza di risposta degli Amministratori entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

17.4. Il Presidente del Consiglio ovvero, se nominato, l'Amministratore Delegato, deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci, se nominati, indicando: - gli amministratori favorevoli, contrari o astenuti;

- la data in cui si è formata la decisione;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Amministratori.

17.5. Le decisioni degli Amministratori adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli Amministratori e i

documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà degli Amministratori devono essere conservati dalla Società. I suddetti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

17.6. La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione e le decisioni di aumento di capitale, sono in ogni caso attribuite alla competenza collegiale del Consiglio di amministrazione, senza facoltà di delega, ferma peraltro sempre la possibilità che la riunione si svolga in audio o teleconferenza.

18. Maggioranze

18.1. Nel caso dell'adozione del Consiglio di Amministrazione, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica, anche in audioconferenza e/o videoconferenza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

18.2. Le decisioni del Consiglio mediante consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

19. Poteri dell'organo amministrativo

19.1. L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione

gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dalla legge o dallo statuto.

19.2. L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione può anche nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

20. Rappresentanza

20.1. La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico o, nel caso dell'adozione del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di amministrazione o al Consigliere Delegato, se nominato, entro i limiti della delega conferita.

20.2. La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri ad essi conferiti nell'atto di nomina.

21. Controllo contabile

21.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Società può nominare, mediante decisione dei Soci, un Organo di Controllo composto, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, da un solo membro effettivo ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge, o un revisore in possesso dei requisiti di legge.

In caso di Organo di Controllo Collegiale, la composizione avviene

nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.

21.2. In caso di nomina dell'Organo di Controllo, i membri restano in carica per 3 (tre) esercizi sociali, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, sono rieleggibili e la loro cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organo è ricostituito. I Soci determinano l'emolumento dell'Organo di Controllo e, in caso di Organo collegiale, ne designano il Presidente.

21.3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo concreto funzionamento.

21.4. L'Organo di Controllo ha anche le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409-ter c.c., laddove non siano nominati a tale scopo, con decisione dei Soci, un Revisore ovvero una Società di Revisione.

21.5 In caso di Organo di Controllo collegiale, lo stesso è convocato dal Presidente mediante avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima e, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

ricevimento.

21.6. In caso di Organo di Controllo collegiale, è ammessa la possibilità che le adunanze dell'Organo si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia ad essi consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione dell'Organo si considera avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Delle adunanze dell'Organo sarà redatto un verbale che, sottoscritto da tutti i membri presenti, sarà trascritto sul libro delle adunanze.

TITOLO V

BILANCIO, UTILI E SCIoglimento

22. Bilancio ed Utili

22.1. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procederà alla stesura del bilancio e degli altri documenti richiesti dalla legge.

22.2. Il bilancio deve essere presentato ai Soci per l'approvazione:
a) entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, anziché entro 120 (centoventi) giorni, se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società ovvero se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, negli altri casi.

22.3. Gli utili netti, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno utilizzati in conformità delle decisioni che i Soci riterranno di prendere, volta per volta, su parere del Consiglio di amministrazione.

22.4. I dividendi non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si intenderanno prescritti a favore della Società.

23. Scioglimento e liquidazione

23.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

23.2 L'Assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed il compenso.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

24. Titoli di debito

24.1. La Società può emettere titoli di debito, al portatore o nominativi, con decisione dei Soci adottata con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2483 c.c.

24.2. La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:

a) il valore nominale di ciascun titolo;

- b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della Società;
- e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi, anche relativi all'andamento economico della Società.

25. Diritti dei soci

25.1 La Società rimane impegnata a fornire tutta la necessaria ed utile collaborazione al fine di garantire l'efficacia, la continuità e l'effettività dell'esercizio del controllo analogo da parte dei Soci.

25.2 Al fine di agevolare tale esercizio, la Società fornirà ogni informazione richiesta da parte dei Comuni soci con riferimento al servizio svolto nel territorio di ciascun comune o comunque che sia di pertinenza del Comune socio nonché invierà ogni altra informazione ritenuta utile e/o richiesta.

25.3 Spetta poi a ciascun Socio il diritto di dare degli indirizzi con riferimento all'esercizio del servizio pubblico con riferimento al territorio di propria competenza.

26. Organismo di Vigilanza

26.1 Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dall'Organo Amministrativo.

26.2 Esso può essere composto da un organo monocratico oppure da uno collegiale composto da un massimo di 3 membri.

26.3 Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo.

26.4 Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, l'Organo Amministrativo provvede alla loro sostituzione con propria delibera, salvo la riduzione ad organo monocratico dell'ODV. Comunque, fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.

26.5 L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Codice Etico e, qualora adottato, del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché di curarne l'aggiornamento.

26.6 L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

26.7 All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

26.8 L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'Organo Amministrativo all'atto della nomina e lo stesso Organo Amministrativo ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci.

27. Prevenzione della corruzione e trasparenza

27.1 La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

28. Disposizioni applicabili

28.1 Per tutto quanto non è previsto esplicitamente dal presente statuto si applicheranno le disposizioni del Codice Civile dettate per le Società a responsabilità limitata, o, in assenza, le disposizioni dettate in materia di società per azioni che siano compatibili.

Firmato in originale: MONICA CILLUFFO - FEDERICA MASCOLO NOTAIO.